

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA

Prov. di Pavia

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI, CAPPELLE, CELLETTE OSSARIO E PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE O CAPPELLE

ART. 1 - SCOPI

- 1.** Il presente regolamento definisce le modalità delle concessioni cimiteriali del Comune di Candia Lomellina, in ossequio a quanto previsto dal D.P.R. 10.091990 n. 285 e del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del vigente Piano Cimiteriale di cui all'art. 25, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale e potrà essere modificato, qualora fosse in contrasto con le ulteriori normative in materia di concessioni cimiteriali che dovessero essere emanate successivamente alla sua approvazione.

ART. 2 – LOCULI

- 1. Assegnazioni** – La concessione viene data solo in presenza del defunto, previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco e si può effettuare la prenotazione di un loculo adiacente solo da parte del coniuge del defunto. Le assegnazioni saranno determinate in base alla scelta della posizione indicata sulla richiesta presentata. Il destinatario della sepoltura dovrà sempre essere indicato nell'atto di concessione.
- 2. Durata** - la durata delle concessioni dei loculi sarà di **anni 40** (quaranta), con possibilità di rinnovo alla scadenza per ugual periodo.
- 3. Tumulazioni** - In ogni loculo è posto un solo feretro. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, potranno essere chiusi in una stessa bara. Potranno essere collocate in ogni singolo loculo, al posto di un feretro, anche fino a tre cassette di resti mortali, o urne cinerarie del concessionario, ascendenti, discendenti, fratelli o sorelle, coniuge, persone conviventi, come da certificazione anagrafica.
- 4. Sovrapposizione di resti mortali** – Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione alla capienza, sia al momento della concessione, sia successivamente, potrà essere collocata una cassetta di resti ossei o un'urna cineraria, su richiesta scritta del concessionario o degli eredi legittimi, con l'indicazione del nominativo cui appartiene.
- 5. Retrocessioni** – *In caso di retrocessioni di loculi al Comune, sempre previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco, per loculi retrocessi entro sei mesi dalla data della concessione, il concessionario avrà diritto al 90% della somma pagata al momento della concessione nel caso di loculo non utilizzato, all'80% della somma pagata al momento della concessione nel caso di loculo già utilizzato; per loculi retrocessi oltre sei mesi dalla data della concessione, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso nel caso di loculo già utilizzato; nel caso di loculi non ancora utilizzati, avrà diritto al rimborso di metà della*

somma pagata al momento della concessione. Il loculo retrocesso tornerà a tutti gli effetti a disposizione del comune, che lo assegnerà al primo richiedente in ordine di protocollo. Il concessionario rinunciatario non avrà pertanto diritto, in alcun caso, al mantenimento di alcuna concessione, né alla concessione gratuita, o scontata, di altro loculo in sostituzione del precedente. Tale disposizione vale anche per le concessioni, a suo tempo cosiddette “perpetue”, stipulate precedentemente l’entrata in vigore del presente regolamento. Qualora il concessionario sia tumulato altrove, la concessione decade automaticamente ed il loculo rientra nella disponibilità del Comune, che, in presenza di eredi del concessionario, rimborserà loro la metà della somma pagata al momento della concessione.

6. Estumulazioni su richiesta dei concessionari – Nei casi di estumulazioni su richiesta dei concessionari o degli eredi legittimi, per il trasferimento delle salme presso altri luoghi di sepoltura, anche all’interno dello stesso cimitero, decadrà la concessione ed il loculo lasciato libero tornerà a disposizione del Comune che lo assegnerà con le modalità previste al punto 1 del presente articolo. In questo caso i concessionari non avranno diritto ad alcun rimborso e tutte le spese relative alla traslazione delle salme saranno completamente a carico dei richiedenti.

7. Passaggio di titolarità – E’ consentito il passaggio di titolarità della concessione di un loculo non ancora utilizzato, solo se tale passaggio avviene fra coniugi o conviventi, ascendenti, discendenti, anche adottivi o affiliati, collaterali o affini (ma solo fino al 2° grado) e sempre con il consenso del concessionario originario o di tutti gli eredi legittimi, previa richiesta scritta al Comune, versando il 50% della somma relativa agli anni residui, calcolata sulla tariffa in vigore al momento del passaggio di titolarità.

8. Rinnovo – Alla scadenza potrà essere effettuato dal concessionario, o dagli eredi legittimi, il rinnovo della concessione del loculo, previa richiesta scritta al Comune, dietro pagamento dei relativi diritti stabiliti a tal proposito. Nel caso in cui il concessionario non intenda rinnovare la concessione, dovrà esprimere tale volontà per iscritto ed il Comune si riserverà di effettuare l’estumulazione a proprie spese, provvedendo allo smaltimento dei resti nella fossa comune ed a norma di legge. Conseguentemente il loculo tornerà a disposizione del Comune che lo assegnerà con le modalità previste al punto 1 del presente articolo.

9. Estinzione – Le concessioni perpetue dei loculi si estinguono o possono essere revocate, previa opportune verifiche e dopo l’esposizione di apposito avviso da apporre dinanzi al loculo interessato per un anno, solo quando siano decorsi vent’anni dalla morte dell’ultimo erede del concessionario, qualora non risultino ufficialmente più eredi legittimi, che possano dimostrare legami di parentela nei confronti dei concessionari originari.

10. Tariffe – Le tariffe per le concessioni dei loculi, i diritti di sovrapposizione e rinnovo vengono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

ART. 3 – CAPPELLE

1. Domande - Chiunque può ottenere la concessione di una cappella, previo pagamento del corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale. La relativa domanda dovrà indicare cognome, nome ed indirizzo del richiedente o dei richiedenti, nonché tutte quelle indicazioni che servano a ben determinare la richiesta. È consentita la concessione a più persone, che dovranno necessariamente sottoscrivere la domanda.

2. Assegnazione e durata – Le cappelle vengono assegnate sulla base della disponibilità delle stesse e nell'ordine di protocollo delle richieste scritte pervenute al Comune. Per l'assegnazione della posizione si terrà conto della scelta da parte dei richiedenti, nel caso di più cappelle disponibili. La durata delle concessioni sarà di **anni 99** (novantanove).

3. Revoca ed estinzione – Le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 19.09.1990 n. 285, che ha sostituito il D.P.R. 212.10.1975 n. 803, si estinguono o possono essere revocate, previa opportune verifiche e dopo l'esposizione di apposito avviso da apporre dinnanzi alla cappella interessata per un anno, solo quando siano decorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo erede avente diritto alla concessione, qualora non risultino ufficialmente più eredi legittimi, che possano dimostrare legami di parentela nei confronti dei concessionari originari, o in qualsiasi momento, quando tutti gli eredi legittimi dichiarino per iscritto di rinunciare ad ogni diritto di concessione sulla cappella.

4. Diritto di sepoltura –

- a. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal punto "c" del presente comma, nelle cappelle hanno diritto di sepoltura:
 - Il concessionario;
 - Il coniuge o convivente;
 - I discendenti in qualunque grado, anche adottivi ed i loro coniugi;
 - Gli ascendenti.
- b. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal punto "c" del presente comma, possono avere sepoltura, in mancanza di espressa indicazione contraria dei concessionari, formulata con dichiarazione scritta e munita di timbro e data dell'Ufficio Protocollo anteriore alla richiesta di tumulazione, nei riguardi di fratelli, sorelle, loro coniugi e discendenti e ascendenti del coniuge.
- c. Un numero di loculi, non superiore a quello delle persone concessionarie, deve essere loro riservato.
- d. Le persone suddette vengono ammesse nella cappella non solo come salme, ma anche come resti, ceneri e feti.
- e. Il concessionario può, eccezionalmente, consentire, previa autorizzazione del Comune, a seguito di richiesta scritta, la tumulazione di altri parenti e affini, o persone senza vincoli di parentela. Nel caso i concessionari siano più d'uno l'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto di tutti.
- f. Nel caso che i concessionari siano deceduti, gli aventi diritto, concordemente, sempre che vi siano loculi disponibili, possono prestare il suddetto assenso anche per la tumulazione delle salme dei propri parenti ed affini sino al sesto grado, con le stesse modalità di cui al punto precedente.
- g. Può essere consentita, inoltre, con le stesse modalità di cui ai punti precedenti, la tumulazione di persone conviventi, come da certificazione anagrafica.
- h. Per la tumulazione nelle cappelle valgono le prescrizioni, relativamente ai loculi, di cui ai punti "3" e "4" dell'art. 2 del presente regolamento.

5. Contitolarità, passaggio di titolarità, estumulazioni e retrocessioni –

- a. Nel caso di più titolari di concessioni di una stessa cappella, nella concessione deve sempre essere specificato il numero dei posti e, se si desidera, la posizione di spettanza dei vari contitolari.
- b. Può avvenire il **passaggio di titolarità** dei posti previa comunicazione scritta al Comune, dalla quale risulti assenso a ciò da parte di tutti i contitolari, o loro eredi legittimi, debitamente controfirmata dagli stessi. Di tale dichiarazione, se completa di tutte le firme previste, sarà preso atto da parte dell'Amministrazione Comunale,

con atto firmato dal Sindaco (o dall'Assessore delegato, o dal Responsabile del servizio), tale documento sarà allegato alla concessione originaria ed una copia dello stesso verrà consegnata ai richiedenti.

- c. In caso di **estumulazioni** di salme all'interno della cappella, per la loro deposizione in urne da porre alla base di altri loculi, in cellette ossario, in fosse comuni, o traslate in altri luoghi autorizzati, dovrà sempre essere trasmessa richiesta scritta al Comune, che dovrà darne l'assenso ed anche tale richiesta dovrà sempre essere controfirmata da tutti i concessionari o dagli eredi aventi diritto.
- d. In caso di **passaggio di titolarità di loculi ad altro contitolare della stessa cappella**, tale richiesta scritta dovrà sempre essere inviata al Comune e controfirmata da tutti i concessionari dei loculi da cedere, nonché da tutti i contitolari che acquisiranno tali loculi, o dei rispettivi eredi aventi diritto.
- e. Nell'eventualità che, in tali circostanze, occorresse procedere all'estumulazione di salme presenti nei loculi da passare di titolarità, ciò potrà avvenire sempre previa comunicazione scritta al Comune e con l'assenso, controfirmato nella stessa richiesta, da tutti i concessionari interessati, o dagli eredi legittimi.
- f. Tutte le spese relative alla traslazione delle salme, per i casi previsti ai punti precedenti, saranno completamente a carico dei concessionari richiedenti il passaggio di titolarità.
- g. Nel caso di **retrocessione al Comune di parte dei loculi**, non ancora utilizzati all'interno di una stessa cappella, tale richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i concessionari, o da tutti gli eredi legittimi, titolari dei loculi in questione, anche senza l'assenso dei contitolari degli altri loculi. In questo caso il Comune procederà secondo le prescrizioni di cui al punto 5 dell'art. 2 del presente regolamento.
- h. Tutte le richieste, previste nei vari commi del presente punto 5, non potranno essere autorizzate dal Comune, se prive di tutte le firme di assenso sopra indicate.

6. Titolarità sulle insegne – I cognomi da porre sulle insegne delle cappelle dovranno essere quelli dei concessionari firmatari. Potranno essere modificati previa richiesta scritta al Comune, controfirmata da tutti i concessionari, titolari e contitolari, o dagli eredi legittimi degli stessi, con l'indicazione precisa dei cognomi da apporre, qualora fossero diversi dagli originari. Ovviamente, al fine del “nulla osta” da parte del Comune, nella richiesta dovrà risultare l'accordo della totalità degli eredi.

7. Rinnovo - Alla scadenza potrà essere effettuato dai concessionari, o dagli eredi legittimi, il rinnovo della concessione della cappella, previa richiesta scritta al Comune, dietro pagamento dei relativi diritti stabiliti a tal proposito. Nel caso in cui i concessionari non intendano rinnovare la concessione, dovranno esprimere tale volontà per iscritto ed il Comune si riserverà di effettuare l'estumulazione a proprie spese, provvedendo allo smaltimento dei resti nella fossa comune ed a norma di legge. Conseguentemente la cappella tornerà a disposizione del Comune che la assegnerà con le modalità previste al punto 1 del presente articolo.

8. Tariffe - Le tariffe per le concessioni ed i diritti di rinnovo delle cappelle vengono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

9. Manutenzioni esterne ed interne –

- Cappelle singole, edificate autonomamente da privati cittadini: i lavori di manutenzione e riparazione e comunque gli interventi strutturali di qualsiasi genere sono a carico dei concessionari che, per tutto il tempo della

concessione, devono mantenerle in buono stato. Nel caso in cui i muri perimetrali coincidano con quelli di recinzione cimiteriale, le manutenzioni riguardanti **solo** tali muri, dopo opportune verifiche da parte dell'ufficio tecnico comunale e la presentazione di almeno un preventivo, saranno a carico del Comune in ragione del 50%, la rimanente parte sarà a carico dei concessionari.

- Cappelle, di privati cittadini, costruite a schiera dal Comune: i lavori di manutenzione e riparazione e comunque gli interventi strutturali di qualsiasi genere sono a carico dei concessionari; tali lavori verranno disposti e coordinati dal Comune, le spese saranno ripartite, in parti uguali, a carico dei concessionari del comparto edificato. Nel caso in cui i muri perimetrali coincidano con quelli di recinzione cimiteriale, le manutenzioni riguardanti **solo** tali muri saranno a carico del Comune in ragione del 50%, la rimanente parte sarà a carico dei concessionari.

I lavori di abbellimento all'interno delle cappelle saranno effettuati dai concessionari a proprie spese e a loro insindacabile discrezione, previa comunicazione al Comune.

ART. 4 – COSTRUZIONE DI TOMBE INDIVIDUALI, TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

1. Modalità di edificazione –

- a. L'Amministrazione Comunale, in ossequio a quanto previsto nel vigente Piano Cimiteriale, può concedere a privati e ad enti di sopraelevare le tombe di famiglia esistenti per la costruzione di cappelle o di edicole funerarie nel rispetto delle altezze previste dal Piano e dell'ampiezza dell'area già occupata dal tombone esistente.
- b. Non possono essere date in concessione aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
- c. I singoli progetti di costruzione devono essere presentati al Comune, corredati da relativa istanza di permesso di costruire. I progetti di cui sopra sono approvati nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche.
- d. L'inizio dei lavori di costruzione deve aver luogo entro dodici mesi dall'approvazione del progetto, pena la decadenza della concessione e la perdita, da parte del concessionario, dell'intera somma versata quale tariffa.
- e. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura privata deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- f. I manufatti costruiti da privati diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune, come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

2. Durata – La durata delle concessioni sarà di **anni 99** (novantanove).

3. Estinzione – Le concessione delle tombe di cui al presente articolo si estinguono o possono essere revocate, previa opportune verifiche e dopo l'esposizione di apposito avviso da apporre dinanzi alla tomba interessata per un anno, solo quando siano decorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo erede avente diritto alla concessione, qualora non risultino ufficialmente più eredi legittimi, che possano dimostrare legami di parentela nei confronti dei concessionari originari, o in qualsiasi momento, quando tutti gli eredi legittimi dichiarino per iscritto di rinunciare ad ogni diritto di concessione.

4. Diritto di sepoltura –

- b. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal punto “c” del presente comma, nelle tombe hanno diritto di sepoltura:
 - Il concessionario;
 - Il coniuge o convivente;
 - I discendenti in qualunque grado, anche adottivi ed i loro coniugi;
 - Gli ascendenti.
- c. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal punto “c” del presente comma, possono avere sepoltura, in mancanza di espressa indicazione contraria dei concessionari, formulata con dichiarazione scritta e munita di timbro e data dell’Ufficio Protocollo anteriore alla richiesta di tumulazione, nei riguardi di fratelli, sorelle, loro coniugi e discendenti e ascendenti del coniuge.
- d. Un numero di loculi, non superiore a quello delle persone concessionarie, deve essere loro riservato.
- e. Le persone suddette vengono ammesse nel sepolcro non solo come salme, ma anche come resti, ceneri e feti.
- f. Il concessionario può, eccezionalmente, consentire, previa autorizzazione del Comune, a seguito di richiesta scritta, la tumulazione di altri parenti e affini, o persone senza vincoli di parentela. Nel caso i concessionari siano più d’uno, l’autorizzazione è subordinata all’assenso scritto di tutti.
- g. Nel caso che i concessionari siano deceduti, gli aventi diritto, concordemente, sempre che vi siano loculi disponibili, possono prestare il suddetto assenso anche per la tumulazione delle salme dei propri parenti ed affini sino al sesto grado, con le stesse modalità di cui al punto precedente.
- h. Può essere consentita, inoltre, con le stesse modalità di cui ai punti precedenti, la tumulazione di persone conviventi, come da certificazione anagrafica.
- i. Per la tumulazione nel sepolcro valgono le prescrizioni, relativamente ai loculi, di cui ai punti “3” e “4” dell’art. 2 del presente regolamento.

5. Contitolarità, passaggio di titolarità, estumulazioni e retrocessioni –

- a. Nel caso di più titolari di concessioni di una stessa tomba di famiglia, nella concessione deve sempre essere specificato il numero dei posti e, se si desidera, la posizione di spettanza dei vari contitolari.
- b. Può avvenire il passaggio di titolarità dei posti previa comunicazione scritta al Comune, dalla quale risulti assenso a ciò da parte di tutti i contitolari, o loro eredi legittimi, debitamente controfirmata dagli stessi. Di tale dichiarazione, se completa di tutte le firme previste, sarà preso atto da parte dell’Amministrazione Comunale, con atto firmato dal Sindaco (o dall’Assessore delegato, o dal Responsabile del servizio), tale documento sarà allegato alla concessione originaria ed una copia dello stesso verrà consegnata ai richiedenti.
- c. In caso di estumulazioni di salme all’interno della tomba di famiglia, per la loro deposizione in urne da porre alla base di altri loculi, in cellette ossario, in fosse comuni, o traslate in altri luoghi autorizzati, dovrà sempre essere trasmessa richiesta scritta al Comune, che dovrà darne l’assenso ed anche tale richiesta dovrà sempre essere controfirmata da tutti i concessionari o dagli eredi aventi diritto.
- d. In caso di passaggio di titolarità di loculi ad altro contitolare della stessa tomba di famiglia, tale richiesta scritta dovrà sempre essere inviata al Comune e controfirmata da tutti i concessionari dei loculi da cedere, nonché da tutti i contitolari che acquisiranno tali loculi, o dei rispettivi eredi aventi diritto.
- e. Nell’eventualità che, in tali circostanze, occorresse procedere all’estumulazione di salme presenti nei loculi da passare di titolarità, ciò potrà avvenire sempre previa

- comunicazione scritta al Comune e con l'assenso, controfirmato nella stessa richiesta, da tutti i concessionari interessati, o dagli eredi legittimi.
- f. Tutte le spese relative alla traslazione delle salme, per i casi previsti ai punti precedenti, saranno completamente a carico dei concessionari richiedenti il passaggio di titolarità.
 - g. Nel caso di retrocessione al Comune di parte dei loculi, non ancora utilizzati all'interno di una stessa tomba di famiglia, tale richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i concessionari, o da tutti gli eredi legittimi, titolari dei loculi in questione, anche senza l'assenso dei contitolari degli altri loculi. In questo caso il Comune procederà secondo le prescrizioni di cui al punto 5 dell'art. 2 del presente regolamento.
 - h. Tutte le richieste, previste nei vari commi del presente punto 5, non potranno essere autorizzate dal Comune, se prive di tutte le firme di assenso sopra indicate.

6. Titorità sulle insegne – I cognomi da porre sulle insegne delle tomba di famiglia dovranno essere quelli dei concessionari firmatari. Potranno essere modificati previa richiesta scritta al Comune, controfirmata da tutti i concessionari, titolari e contitolari, o dagli eredi legittimi degli stessi, con l'indicazione precisa dei cognomi da apporre, qualora fossero diversi dagli originari. Ovviamente, al fine del “nulla osta” da parte del Comune, nella richiesta dovrà risultare l'accordo della totalità degli eredi.

7. Rinnovo - Alla scadenza potrà essere effettuato dai concessionari, o dagli eredi legittimi, il rinnovo della concessione della tomba, previa richiesta scritta al Comune, dietro pagamento dei relativi diritti stabiliti a tal proposito. Nel caso in cui i concessionari non intendano rinnovare la concessione, dovranno esprimere tale volontà per iscritto ed il Comune si riserverà di effettuare l'estumulazione a proprie spese, provvedendo allo smaltimento dei resti nella fossa comune ed a norma di legge. Conseguentemente la tomba tornerà a disposizione del Comune che la assegnerà con le modalità previste al punto 2 del presente articolo. Le costruzioni sovrastanti diventeranno di proprietà del Comune, senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo. La proroga delle concessioni verrà accordata quando i richiedenti abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni del presente regolamento e solo dopo aver constatato che sono state eseguite le opere necessarie al decoro e alla buona conservazione della sepoltura e delle opere sovrastanti. Gli aventi diritto o facoltà di tumulazione o gli interessati che sottoscrivono l'atto di rinnovo delle tombe sono soggetti agli stessi obblighi propri dei concessionari, previsti dal presente regolamento o dalle leggi vigenti in materia.

8. Manutenzione della sepoltura - Il concessionario, i suoi successori e comunque gli interessati al rinnovo e per questo firmatari, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e dei manufatti relativi, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabili od anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se necessario, la rimozione delle opere pericolanti, indecorose, o difformi alle prescrizioni previste, il tutto a spese dei concessionari o aventi diritto.

9. Rinuncia ai diritti e cessione delle opere -

I titolari di tomba di famiglia o per collettività, possono volontariamente cedere, a titolo gratuito, i diritti relativi e le proprietà delle opere in soprassuolo al Comune, previa espressa dichiarazione scritta da indirizzare al Sindaco.

10. Rinuncia di un contitolare – La rinuncia da parte di un contitolare a favore di tutti gli altri contitolari costituisce accrescimento e non cessione e deve risultare da atto sottoscritto da tutti gli interessati.

11. Decadenza della concessione e revoca – La decadenza delle concessioni per sepolture private può essere dichiarata, senza rimborso del corrispettivo versato, previa diffida, per i seguenti motivi:

- a. Per morte dei concessionari e per mancanza di eredi, previa opportune verifiche e dopo l'esposizione di apposito avviso da apporre dinanzi alla tomba interessata per un anno, solo quando siano decorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo erede avente diritto alla concessione, qualora non risultino ufficialmente più eredi legittimi, che possano dimostrare legami di parentela nei confronti dei concessionari originari, in qualsiasi momento, quando tutti gli eredi legittimi dichiarino per iscritto di rinunciare ad ogni diritto di concessione e, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, quando le sepolture non sono tenute in buone condizioni di manutenzione e le costruzioni sovrastanti costituiscono un pericolo per le persone.
- b. Per le motivazioni espresse al punto 1, lett. d, del presente articolo.

12. Tariffe - Le tariffe per le concessioni ed i diritti di rinnovo delle tomba di famiglia vengono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

ART. 5 – CELLETTE OSSARIO

1. Prenotazioni ed assegnazioni – La concessione viene data previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco. Il destinatario della sepoltura dovrà sempre essere indicato nell'atto di concessione.

2. Durata - La durata delle concessioni di cellette ossario sarà di **anni 40** (quaranta).

3. Retrocessioni – In caso di retrocessione, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso, sia nel caso di celletta ossario già usata, che non ancora usata.

4. Rinnovo - Alla scadenza potrà essere effettuato dal concessionario, o dagli eredi legittimi, il rinnovo della concessione delle cellette ossario, previa richiesta scritta al Comune, dietro pagamento dei relativi diritti stabiliti a tal proposito. Nel caso in cui il concessionario non intenda rinnovare la concessione, dovrà esprimere tale volontà per iscritto ed il Comune si riserverà di effettuare l'estumulazione a proprie spese, provvedendo allo smaltimento dei resti nella fossa comune ed a norma di legge. Conseguentemente la celletta tornerà a disposizione del Comune che la assegnerà con le modalità previste al punto 1 del presente articolo.

5. Tariffe - Le tariffe per le concessioni ed i diritti di rinnovo delle cellette ossario vengono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE CONCESSIONI

- 1.** Le modalità di pagamento delle spese e dei diritti di rogito delle concessioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti sono stabilite ed aggiornate con atti deliberativi della Giunta Comunale e tutte le spese sono a carico dei concessionari. Relativamente alle cappelle ed alle tombe di famiglia, dato il valore di tali concessioni, sono a carico dei concessionari anche le spese di registrazione.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1.** Il presente regolamento sostituisce tutti i precedenti regolamenti, deliberazioni e provvedimenti adottati da questo Comune in materia di concessioni cimiteriali, che qui si intendono abrogati.
- 2.** Tutte le disposizioni in esso contenute sono da ritenersi valide anche per le concessioni cimiteriali date in precedenza.
- 3.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare con la quale esso è stato approvato.